

CS 6/4/98 n.425 sez.V

Canone ricognitorio di occupazione spazi e aree pubbliche -  
Applicazione alle concessioni in essere - Legittimità

» legittima la deliberazione comunale istitutiva del canone ricognitorio per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche anche nelle parti che dispone il pagamento del canone con riferimento ai rapporti concessi già esistenti.

Infatti l'amministrazione può disporre il pagamento del canone di concessione per l'occupazione del suolo pubblico anche in relazione ai

rapporti concessori in corso, per i quali il canone stesso non era stato determinato all'atto del rilascio dell'atto abilitativo (1). E' altresì legittima la commisurazione del canone ricognitorio agli importi dovuti per determinare la TOSAP.

(1) Cfr. C.S., IV, 22.04.96, n. 523 e 524; sez. III, 25.01.77, n. 200

#### FATTO

1. Col ricorso di primo grado n. 618 del 1994, gli odierni appellati hanno impugnato innanzi al TAR per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, i provvedimenti del comune di Rimini che hanno disposto la riscossione del canone ricognitorio a carico dei titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, essi hanno impugnato la delibera del consiglio comunale n. 781 del 19 marzo 1990 e le delibere della giunta n. 996 del 27

aprile 1990, n. 2872 del 22 dicembre 1990, n. 3512 del 31 dicembre 1991 e n. 2156 del 30 novembre 1993, lamentando la presenza di distinti profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

2. Il TAR, con la sentenza n. 536 del 1994, ha accolto il ricorso, ha annullato i provvedimenti impugnati ed ha condannato il comune di Rimini al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.

3. Con l'appello in esame, il comune di Rimini ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma sia respinto il ricorso di primo grado.

Con successiva memoria, depositata in data 30 dicembre 1997, l'amministrazione ha insistito nelle già formulate conclusioni ed ha richiamato i principi espressi dalla quarta sezione di questo consiglio, 22 aprile 1996, n. 523.

Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.

4. All'udienza del 13 gennaio 1998 la causa È stata trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il TAR per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, ha annullato i provvedimenti con cui il comune di Rimini,

in  
applicazione dell'art. 8 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, ha  
istituito il canone dovuto ai concessionari di spazi pubblici, a  
titolo  
ricognitorio della sua titolarità del suolo occupato.  
Con l'appello in esame, il comune di Rimini ha richiamato i principi  
espressi in materia dal Consiglio di Stato ed ha chiesto che sia  
respinto il ricorso di primo grado, poiché gli atti impugnati in  
primo grado non sono affetti dai vizi rilevati dal TAR. Gli appellati  
non si sono  
costituiti in giudizio.

2. Col primo motivo d'appello, l'appellante ha criticato la  
statuizione con cui il TAR, in accoglimento del quarto motivo del  
ricorso  
originario, ha ritenuto che l'amministrazione non avrebbe potuto  
disporre il pagamento del canone, con riferimento ai rapporti  
concessori  
già esistenti.

La censura è fondata e va accolta.

Come più volte ha osservato questo Consiglio (sez. IV, 22 aprile  
1996, nn. 523 e 524; sez. III, 25 gennaio 1977, n. 200/75),  
l'amministrazione può disporre il pagamento del canone di  
concessione per l'occupazione del suolo pubblico anche in relazione  
ai

rapporti concessori in corso, per i quali il canone stesso non era  
stato determinato all'atto del rilascio dell'atto abilitativo.

Ciò è consentito espressamente dall'art. 8 del r.d. n. 1740 del  
1933, per il quale «le concessioni si intendono in tutti i casi  
accordate con

la facoltà dell'amministrazione concedente di imporre nuove  
condizioni», dovendosi il termine «condizioni» riferire non al  
significato

tecnico di elemento accidentale disciplinato dal codice civile  
(riferendosi la norma a concessioni senz'altro efficaci), bensì alla  
concreta

prestazione cui è tenuto il concessionario.

Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l'imposizione del  
pagamento del canone durante lo svolgimento del rapporto concessorio  
non

viola il principio per cui l'atto amministrativo impositivo non può  
avere effetti pregiudizievoli retroattivi.

Infatti, gli atti impugnati in primo grado hanno preso in  
considerazione i rapporti concessori per la sola fase successiva  
all'istituzione del

canone, e non per il periodo di tempo precedente, sicché non è  
neppure stata violata la ratio dell'art. 8, che è quella di  
consentire

un'imposizione in ragione del vantaggio attribuito a titolo  
particolare a chi utilizza il suolo pubblico a scopo commerciale e  
produttivo (sez.

V, 3 ottobre 1977, n. 1102).

3. Con le residue censure, l'appellante ha impugnato le statuizioni  
con cui il TAR, accogliendo in parte il secondo ed il terzo motivo del

ricorso di primo grado, ha ritenuto che: a) la legge ha fissato distinti parametri di determinazione della t.o.s.a.p. (basata sull'entità della superficie occupata), avente natura tributaria, e del canone previsto dall'art. 8 del r.d. n. 1740 del 1933, non avente natura tributaria e da quantificare in base alle soggezioni che derivano alla strada<sup>a</sup> e al valore economico della concessione o della licenza ed al vantaggio

che il concessionario ne ricava<sup>a</sup>; b) i provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado, avendo commisurato i canoni previsti dall'art.

8 agli importi dovuti per determinare la t.o.s.a.p., sarebbero affetti da violazione di legge e da eccesso di potere, per l'assenza di specifici

ed autonomi criteri per la quantificazione dei canoni.

L'appellante ha dedotto che il canone previsto dal richiamato art. 8 può essere quantificato sulla base dei medesimi criteri generali ed astratti, applicabili per la determinazione della t.o.s.a.p., poiché tra tali criteri vi sono, in particolare, quelli della suddivisione del territorio

in distinte categorie e della natura dell'attività esercitata dal concessionario.

Ritiene la sezione che anche tali censure siano fondate e vadano accolte, dovendosi ribadire in questa sede l'orientamento di questo consiglio circa l'ambito del potere dell'amministrazione comunale di istituire e di quantificare il canone dovuto dai concessionari di spazi

pubblici, a titolo ricognitorio della sua titolarità del suolo occupato, in applicazione dell'art. 8 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Dalla lettura delle delibere impugnate in primo grado, si evince che l'amministrazione, nel richiamare i criteri già specificati per la determinazione della t.o.s.a.p., ha distinto il territorio comunale in varie zone (centro dell'abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche), ha previsto i vari casi di esenzione e ha distinto gli importi da pagare in considerazione della durata dell'utilizzazione. Gli articolati criteri, che hanno dato luogo alle tabelle richiamate nelle contestate delibere, hanno differenziato le varie posizioni a seconda di criteri oggettivi e predeterminati, che di per sé non appaiono manifestamente irrazionali.

Gli appellati, del resto, nel corso del giudizio non hanno specificato alcun profilo che evidenzierebbe la manifesta irrazionalità delle

determinazioni amministrative e neppure hanno evidenziato gli aspetti peculiari delle loro posizioni che non sarebbero stati convenientemente apprezzati in sede amministrativa.

Le valutazioni poste a base delle determinazioni comunali, in quanto tali, costituiscono espressione di scelte di merito, pertanto insindacabili nel giudizio amministrativo di legittimità (sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1102).

Considerato che gli atti impugnati hanno richiamato criteri compatibili con la natura del canone previsto dall'art. 8, la sezione condivide i

precedenti di questo consiglio per i quali, malgrado la diversità della sua natura rispetto a quella della t.o.s.a.p., ben può l'amministrazione determinare l'importo di questo richiamando i criteri per la quantificazione della tassa (sez. IV, 22 aprile 1996, n. 523 e 524).

4. Per le ragioni che precedono, l'appello nel suo complesso è fondato e va accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado n. 618 del 1994.

(omissis)

l

o